



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**  
**Sezione IV Civile**

Il Giudice Designato  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

pronunciando sull'istanza ex art. 2378 c.c. proposta in corso di causa, e depositata in data 12 luglio 2012, da Za. Martina con gli avv.ti omissis

**CONTRO**

C.L.Q. S.p.A., Manuela e Stefano R. , Michele P. tutti assistiti e difesi dagli avv.ti omissis

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

**RILEVA CHE**

La ricorrente, nella propria duplice qualità di socia e di consigliere di amministrazione della società C.L.Q. S.p.A, ha impugnato, con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2012, la deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta società del 3 luglio 2012, con la quale è stata deliberata la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 25 luglio 2012 per farla deliberare sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti del consigliere di amministrazione Marco Za. ;

A sostegno della domanda di annullamento della impugnata delibera la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di invalidità:

- 1) approvazione della delibera attraverso l'attribuzione al presidente del consiglio di amministrazione di un potere di voto dirimente, sebbene tale possibilità non sia prevista dallo statuto sociale;
- 2) la volontà dell'organo amministrativo è stata determinata dalla partecipazione e dall'indebita influenza di soggetti estranei sia all'organo amministrativo che alla compagine sociale (avvocato del presidente del Cda e un suo collaboratore);

3) la delibera è stata assunta in palese conflitto di interessi di taluni consiglieri di amministrazione.

Con l'istanza in esame la medesima ricorrente ha chiesto la sospensione della esecuzione della predetta delibera.

Preliminarmente merita, senza dubbio, di essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei consiglieri di amministrazione M. e S. R. e M. P. , che è stata sollevata da parte convenuta, atteso che tali soggetti non sono parti del procedimento previsto dall'art. 2388 c.c.

Va invece disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'istanza, che è stata parimenti sollevata da parte convenuta, sulla base dell'assunto che la delibera impugnata sarebbe già stata eseguita, con la spedizione/ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Infatti l'esecuzione della delibera del Cda può dirsi, allo stato, solo parziale, mentre sarà integrale nel momento in cui si terrà l'assemblea dei soci.

Venendo al merito del ricorso è senz'altro ravvisabile il *fumus boni iuris* della fondatezza dei primi due motivi di impugnazione dedotti dalla attrice atteso che, con riguardo al primo, la possibilità di voto dirimente in favore del presidente del consiglio di amministrazione non è prevista dallo statuto sociale e, con riguardo al secondo, all'adozione della deliberazione impugnata ha contribuito in maniera decisiva, attraverso il proprio supporto tecnico, il legale del R. , che ha sostenuto la correttezza dell'adozione della predetta modalità di risoluzione del contrasto tra i voti dei consiglieri di amministrazione verificatosi nella riunione del 3 luglio 2012.

A quanto ora detto vale la pena aggiungere che parte resistente ha contestato in modo generico la prima doglianza mentre non ha contestato in nessun modo la seconda.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, poi, l'integrale esecuzione della delibera impugnata è idonea ad arrecare un pregiudizio irreparabile alla società resistente, che può essere scongiurato con l'adozione del provvedimento cautelare richiesto.

Sul punto è opportuno innanzitutto chiarire che il parametro da utilizzarsi, nel caso di specie, ai fini di tale valutazione non è quello di cui all'art. 2378, comma 4, c.c., fondato sul raffronto tra il probabile pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata e quello che subirebbe la società, dal

momento che la ricorrente non ha lamentato una lesione ai propri diritti di socia, come ben avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 2388, comma 3 c.c. e, d'altro canto, non può ritenersi legittimata a far valere i diritti dell'amministratore revocando.

E' necessario invece valutare se la società possa ricavare un maggiore vantaggio, o un pregiudizio minore, dalla sospensione della esecuzione delibera piuttosto che dalla sua integrale attuazione.

Ciò detto può condividersi la prognosi che la ricorrente ha formulato, a migliore illustrazione del proprio assunto sulla sussistenza del *periculum in mora*, circa la elevata probabilità che l'assemblea dei soci possa deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dello Za. , con la maggioranza di cui all'art.2393, comma 5, c.c., e quindi determinarne la revoca automatica dall'ufficio.

Ad avviso di questo Giudice è infatti sufficientemente sintomatica dell'intenzione dei soci legati al presidente del CdA (c.d. gruppo R. ) nei confronti dello Za. la circostanza che nell'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato indicato, quale punto dell'ordine del giorno sul quale deliberare, non già l'azione di responsabilità nei confronti del predetto ma la sua revoca, poichè tale *lapsus* pare tradire il risultato finale che l'iniziativa mira a realizzare.

E' altrettanto probabile poi che, a seguito di quest'ultima eventualità, l'assemblea dei soci non sarebbe in grado di nominare un nuovo amministratore in sostituzione di quello revocato, data la equivalenza delle partecipazioni societarie dei due gruppi di soci (gruppo R. e gruppo Za. ). La società si verrebbe quindi a trovare in una situazione di impasse e, per di più, in un clima di ancor più accesa conflittualità tra i soci e all'interno del consiglio di amministrazione, che sicuramente non sarebbe di ausilio nella gestione dell'attività ordinaria. Peraltro le avvisaglie di un ulteriore inasprimento dei rapporti all'interno della compagine amministrativa sono ravvisabili nella recente iniziativa, di cui ha riferito il patrocinio di parte convenuta, assunta dalla ricorrente di convocare una altra assemblea per deliberare la azione di responsabilità nei confronti di Stefano R. .

Per converso l'accoglimento dell'istanza in esame risolverebbe fin d'ora un motivo di contrasto tra gli amministratori, senza produrre effetti pregiudizievoli per la società, giacchè la permanenza dello Za. nell'ufficio di consigliere di amministrazione fino al momento in cui l'assemblea deliberasse legittimamente

sulla proposta di azione di responsabilità nei suoi confronti, non prima, peraltro, di aver provveduto ad una modifica dello statuto volta ad individuare un modo di risoluzione dei conflitti di voto tra componenti del Cda, non avrebbe immediate ripercussioni nella gestione dell'attività sociale.

Giova infatti evidenziare che la maggior parte dei rilievi nei confronti dello Za. (cfr. lettera di contestazione prodotta sub 7 da parte attrice) che hanno determinato la convocazione dell'assemblea dei soci riguardano condotte di tipo omissivo dello stesso cosicché, anche se gli addebiti in esame fossero fondati e le condotte dovessero essere reiterate fino al momento sopra menzionato, ad esse potrebbero supplire agevolmente gli altri amministratori.

Sul punto non va sottaciuto che la difesa di parte resistente ha valorizzato, a sostegno della domanda di rigetto dell'istanza in esame, *"l'interesse della società a mantenere stabile la delibera del C.d.A, che consentirà alla compagine sociale di procedere alla valutazione della condotta dell'amministratore Marco Za. "* ma una simile prospettiva omette di considerare la probabile fondatezza delle doglianze della ricorrente. Per contro proprio l'esigenza di assicurare stabilità alla delibera può essere effettivamente soddisfatta mediante l'eliminazione delle conseguenze dei vizi che la inficiano

La liquidazione delle spese di questa fase va riservata all'esito del giudizio di merito.

### **P.Q.M**

Dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti di S. e M. R. e di M. P. .

Sospende l'esecuzione della deliberazione del Cda della C.L.Q. S.p.A. del 3 luglio 2012.

Riserva la liquidazione delle spese di questa fase all'esito del giudizio di merito.

Verona 24 luglio 2012

Il Giudice Designato